

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

piante tagliate, o del danno commesso, » si dica invece: « valore delle piante, o del danno che formano l'oggetto materiale del reato. »

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Scusate: che bisogno c'è? S'intende che può essere questo l'oggetto, come ce ne possono essere altri.

**CANCELLIERI, relatore.** Il bisogno ci è per esprimere che si applica la disposizione dell'articolo anche al caso in cui il deperimento degli alberi avvenga per causa o mezzi diversi da quello del taglio abusivo.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Permettete, scusate...

**PRESIDENTE.** Parlino alla Camera; è necessario che si sentano le osservazioni che si fanno, per poter mettere in votazione l'articolo.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Io prego il relatore di lasciare stare l'articolo come è. Trattandosi di stabilire delle pene, è meglio circoscrivere il campo dell'applicazione, anziché adoperare delle formule molto generiche. Dunque qui si tratta di taglio...

**CANCELLIERI, relatore.** E se è estirpamento?

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Se è estirpamento, avremo ancor più che il taglio, avremo la distruzione di quegli alberi che, secondo le prescrizioni di massima, stabilite dal Comitato, si sarebbero dovuti lasciare in piedi.

Ora, se non c'è contravvenzione quando il taglio è regolare, nel caso dell'articolo 18 non si tratta che del taglio di quelle piante che si sarebbero dovute lasciare in piedi.

Nell'articolo in discussione si determina la misura della pena in rapporto al valore della cosa che avrebbe dovuto non tagliarsi o distruggersi. Le disposizioni di massima esigevano la conservazione di alcune piante, di qualche vivaio, o la piantagione di qualche albero. Il proprietario tagliò o distrusse ciò che doveva conservare; tagliando il bosco, non curò impedirne la distruzione mediante una nuova piantagione. Ebbene, se ciò fece, fu governato dal tornacento momentaneo; la legge, per deprimere in lui la volontà a delinquere, gli mette in prospettiva la pena dal doppio al quadruplo dell'utile che egli possa essere spinto a conseguire dalla contravvenzione. Ciò facendo, la legge provvede soltanto a tutti quei casi che richiedono la sua sanzione; e non occorre, parmi, modificare l'articolo ministeriale.

**TORRIGIANI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Torrigiani ha facoltà di parlare.

**TORRIGIANI.** Io desidero aver qualche spiegazione per l'applicazione di questo articolo, che mi sembra molto importante. La Commissione, coll'arti-

colo 15, dichiara che la contravvenzione alle prescrizioni di massima accennate nel secondo comma dell'articolo 3, saranno punite con la pena pecuniaria del doppio, ecc.

Ora io domando: quando si tratta di proprietari che debbono uniformarsi a quelle prescrizioni di massima che ciascun Comitato forestale crederà necessario di adottare, come si procederà? In verità, io credo che s'incontreranno delle grandi difficoltà nella loro applicazione; almeno così mi pare, per le tante varietà che ci sono; massimamente per i rimboschimenti, che io domando se proprio si debbono fare come la scienza d'agronomia prescrive.

Ma come si diffondano queste massime, io non lo so. Noi conosciamo quanti sono i proprietari che non sanno nè leggere nè scrivere; ed io domando se queste pene sarebbero inflitte anche a quei proprietari che non conoscono queste prescrizioni di massima. È su questo punto che io insisto. Io non so se si tratta di mettere nell'albo pretorio dei comuni queste prescrizioni, e dire che ciascuno le deve apprendere ed applicare.

Per me, lo dico schiettamente, lodo l'onorevole ministro che ha già indicato quando si tratta del taglio delle piante, e sono d'accordo con lui; ma badi bene però l'onorevole ministro, è molto più estesa l'applicazione della pena, quando si tratta di prescrizioni di massima, anche nel modo con cui non si debba mantenere ciò che da molti anni fu esercitato.

Ma, ripeto, se la pena colpisce quel proprietario che ignora perfettamente queste prescrizioni di massima, senza dirgli neppure come saranno fatte conoscere ai proprietari, non mi par giusto, e credo che ci dovremmo pensare molto, prima di farlo. Sentirò volentieri la risposta dell'onorevole ministro.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** L'onorevole Torrigiani nelle sue proposte di ieri mi parve avesse richiesto il permesso preventivo del dissodamento e del disboscamento...

(Il deputato Torrigiani accenna di voler rispondere.)

Mi permetta, onorevole Torrigiani. Certamente non avrebbe potuto dire che il proprietario sarebbe stato nell'ignoranza del dovere che egli ha di non disboscare o di non dissodare, se il concetto che ella propugnava ieri fosse divenuto legge. Il proprietario avrebbe avuto di certo, secondo lei, la conoscenza indispensabile per farsi luogo all'imputabilità e alla pena; egli quindi non avrebbe potuto, senza permesso preventivo, metter mano alla cosa propria, perchè vuol essere conservata nell'interesse pubblico.